

BOZZA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE IMPRESA SOCIALE ETS

FONDAZIONE STUDI DAUNIA IMPRESA SOCIALE ETS

Art. 1 - Denominazione e sede legale

1.1 Ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 è costituita la fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE STUDI DAUNIA IMPRESA SOCIALE ETS" (di seguito la "Fondazione"). Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

1.2 La Fondazione ha sede in Foggia, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Spetta al Consiglio di Amministrazione l'adozione della delibera e la comunicazione al Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

1.3 La Fondazione opera sia in Italia che all'estero e può istituire e sopprimere sedi operative, sezioni, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle leggi vigenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità e attività

2.1 La Fondazione, in conformità alle disposizioni del D.Lgs.112/2017, esercita in via stabile e principale attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Scopo della Fondazione, è perseguire finalità di ordine tecnico, scientifico e culturale, quali la promozione del sapere, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale di ogni ordine e grado anche di interesse sociale con finalità educativa al fine di intensificare progetti occupazionali, favorire la nascita di nuove imprese, coordinare e accompagnare programmi di inserimento e reinserimento lavorativo, sviluppare la vitalità e la qualità del lavoro e del lavoratore.

2.2 Per il perseguimento delle proprie attività, la Fondazione dovrà svolgere in via stabile e principale una o più delle **attività di interesse generale** previste nell'art. 2 comma 1 del D.Lgs.112/2017 e successive modificazioni e integrazioni e precisamente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d.lgs. n. 112/2017, art. 2, co. 1, lett. d)
- formazione universitaria e post-universitaria (d.lgs. n. 112/2017, art. 2, co. 1, lett. g)
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (d.lgs. n. 112/2017, art. 2, co. 1, lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (d.lgs. n. 112/2017, art. 2, co. 1, lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (d.lgs. n. 112/2017, art. 2, co. 1, lett. l);
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti

composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore (d.lgs. n. 112/2017, art. 2, co. 1, lett. m);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 - soggetti svantaggiati (d.lgs. n. 112/2017, art. 2, co. 1, lett. p);

Le attività di interesse generale saranno realizzate attraverso corsi professionalizzanti, master, workshop, seminari, laboratori di formazione ed altre attività di taglio esperienziale per i professionisti, i dipendenti e loro congiunti, i collaboratori delle aziende facenti parte del network della Fondazione, centrati anche sugli stereotipi di genere e sul diversity management.

2.3 La Fondazione, per meglio conseguire le proprie finalità di interesse generale, sia in proprio sia tramite terzi, potrà, nei limiti imposti dal comma 3 del D.lgs. n.112/2017 esercitare **attività diverse**, quali:

- collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative;
- concludere accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri o sulla base di progetti comuni;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- ricevere contributi in beni e denaro da destinarsi allo svolgimento della propria attività e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario: stipulare ogni opportuno atto e contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti.

Art. - Patrimonio

3.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio è composto da:

- a) fondo di dotazione;
- b) fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:

- dai conferimenti in denaro o in natura effettuati dai Fondatori nella misura che l'atto costitutivo stabilisce;
- dalle elargizioni in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, benefattori, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni in natura, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.

Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

Il Consiglio di amministrazione, su determinazione dei Fondatori, ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

3.2 Il patrimonio della Fondazione pertanto è articolato in un fondo dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e in un fondo di gestione destinato alle spese correnti di gestione, in conformità alle determinazioni dell'Assemblea dei Fondatori anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - Destinazione degli avanzi, dei fondi, delle riserve e del capitale

4.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 112/2017, la Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento delle attività della Fondazione o ad incremento del patrimonio, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'art. 16 del medesimo decreto.

4.2 A tali fini è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta degli utili, tutte le ipotesi previste dall'art. 3 comma 2, del D.lgs. 112/2017.

Art. 5 - Concorso alla Fondazione

5.1 I fondatori della Fondazione si distinguono in **Fondatori Originari, Permanenti ed Onorari**; le ragioni del loro concorso devono essere in linea con le finalità tecnico, scientifico e culturale della Fondazione.

E' Fondatore Originario esclusivamente colui che ha partecipato all'atto di costituzione della Fondazione.

5.2 E' Fondatore Permanente ogni soggetto pubblico o privato, persona fisica, ente profit o no profit, che successivamente alla costituzione apporti alla Fondazione un contributo di ammontare non inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero zero).

Può diventare Fondatore Permanente ogni soggetto che venga cooptato dall'Assemblea e che rispetti le seguenti condizioni:

- a.** venga proposto da un Fondatore originale;

- b.** apporti alla Fondazione un importo non inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero zero) o multipli;
- c.** lo status di Fondatore Permanente viene acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo indicato.

5.3 Per apporto si intende qualsiasi erogazione o contributo a favore della Fondazione; spetta all'Assemblea della Fondazione su proposta del Consiglio di Amministrazione determinare l'impiego e la destinazione delle risorse.

5.4 Coloro che hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i versamenti ed i contributi versati, né rivendicare diritti sul patrimonio della Fondazione. Tutti i soggetti finanziatori della Fondazione, a qualsiasi titolo, concorrono all'attività della Fondazione nel rispetto dell'autonomia e delle finalità tecnico, scientifico e culturale della stessa.

5.5 A cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del Segretario Tesoriere, viene tenuto il Registro dei Soci Fondatori originari e Permanenti sul quale verranno anche annotati i termini di cui sopra con particolare riguardo alla consistenza degli apporti e dei contributi versati alla Fondazione.

5.6 L'Assemblea può attribuire la qualifica di Fondatori Onorari a persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti, italiani o stranieri, che nel corso della vita della Fondazione contribuiscono con un ruolo determinante nel campo in cui opera la Fondazione.

I Fondatori Onorari vengono nominati dall'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Fondatore Onorario è di carattere onorifico, non coinvolge nell'attività della Fondazione non è tenuto ad alcuna forma di contribuzione in favore della Fondazione.

Art. 6 - Organi della Fondazione - Nomina iniziale dei Consiglieri e Organo di Controllo

6.1. Gli Organi della Fondazione sono:

- L'Assemblea dei Fondatori;
- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Segretario generale
- Organo di controllo e Revisori

6.2 La nomina iniziale del Presidente, dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Segretario e dell'Organo di controllo, viene effettuata al momento della costituzione e quindi dai Soci Fondatori Originari.

6.3 Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del decreto legislativo n. 112/2017 coloro che assumono cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: (a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato; (b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale; (c) indipendenza: inesistenza di titolarità di posizioni in manifesto conflitto di interesse con la Fondazione tali da compromettere l'indipendenza.

6.4 Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo n. 112/2017, non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3: Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi

forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Art. 7 – L'Assemblea dei Fondatori

7.1 L'Assemblea è composta da tutti i Fondatori e viene presieduta dal Presidente della Fondazione.

7.2 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) decide il numero, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza dell'Assemblea e delle diverse categorie di Fondatori;
- b) attribuisce la qualità di Fondatore Permanente in conformità al disposto di cui all'articolo 5.2 e all'articolo 5.5 del presente Statuto;
- c) delibera l'esclusione dei Fondatori;
- d) decide in merito alle modifiche dello Statuto;
- e) approva e decide in merito al bilancio preventivo, consuntivo e bilancio sociale;
- f) esprime pareri su ogni argomento da sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- g) decidere sulle operazioni straordinarie della Fondazione quali fusioni, trasformazioni, liquidazione e scioglimento;
- h) delibera sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche.

7.3 L'Assemblea si raduna almeno due volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Viene convocata e presieduta dal Presidente o dal Vice presidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di Fondatori aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata, in prima o seconda convocazione a mezzo posta elettronica e l'avviso (che deve assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento) deve essere spedito all'indirizzo mail espressamente comunicato dal Fondatore e che risulti riportati nel libro dei Fondatori.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione.

In occasione dell'approvazione dei bilanci preventivo, consuntivo e bilancio sociale, i documenti sul fondamento dei quali l'Assemblea è chiamata ad esprimersi sono depositati presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione e, comunque, allegati alla convocazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Fondatori con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e delibera con la maggioranza semplice dei voti.

L'Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dell'Organo di Controllo. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

7.4 Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali spetti la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purché il designato non sia Amministratore, membro dell'Organo di Controllo o Collegio dei Revisori ovvero un dipendente della Fondazione.

7.5 Il diritto di voto spetta nei termini seguenti:

- ai Fondatori Originari in ragione di cinque voti ciascuno;

- ai Fondatori Permanenti, il cui diritto di voto è riconosciuto in modo permanente, una volta che l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila e centesimi zero zero) sia stato effettivamente erogato, nella misura di un voto ciascuno.

Il voto in assemblea può essere espresso per delega rilasciata ad altro Fondatore. Un Fondatore può ricevere deleghe ed esercitare i diritti di voto al massimo per due Fondatori deleganti.

7.6 L'Assemblea, su proposta del Consiglio:

- disciplina la presentazione delle candidature alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- disciplina il procedimento per la revoca degli eletti.

Inoltre, l'Assemblea, su proposta del Consiglio o su invito del Presidente, può ammettere a partecipare alle adunanze dell'Assemblea, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, fondazioni, associazioni o soggetti senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della Fondazione.

7.7 Le deliberazioni di cui all'art. 7.2, lettere b), d), e), h) sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie e le operazioni straordinarie della Fondazione, sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei voti esprimibili dai presenti all'assemblea. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione

8.1 I membri del Consiglio di Amministrazione in numero da 3 a 9 vengono nominati dall'Assemblea dei Fondatori, durano in carica cinque anni, sono rieleggibile secondo le regole che seguono:

- ai Fondatori Originari viene riservato il diritto di nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso di consiglio composto da tre membri, tre componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso di Consiglio composto da cinque membri, ovvero quattro membri nel caso di Consiglio composto da sette membri, ovvero cinque membri nel caso di Consiglio composto da nove membri.

Gli altri componenti vengono nominati sulla base di candidature avanzate dai Fondatori Permanenti. La qualifica di consigliere è compatibile con quella di lavoratore o con quella di volontario.

8.2 Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, l'Organo di Controllo e il Collegio dei Revisori, un Segretario tesoriere.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente lo riterrà opportuno ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri; in ogni caso si riunirà almeno due volte all'anno per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo.

La convocazione è fatta mediante posta elettronica, spedita ai Consiglieri otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata, entro il giorno precedente.

8.3 Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri, costituire commissioni o comitati per specifiche aree di attività, attribuendo i poteri necessari e revocandoli, a suo insindacabile giudizio.

8.4 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto su iniziativa del Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti possono provvedere alla sostituzione mediante procedura di cooptazione.

8.5 Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 112/2017, al fine di coinvolgere i lavoratori dipendenti, qualora dal bilancio di esercizio risulti nelle imprese sociali il superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo amministrativo in carica, spetta ai lavoratori la nomina di almeno un componente dell'organo di amministrazione.

Se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, i diritti di nomina da parte dei lavoratori, viene meno.

8.6 Ai Consiglieri e al Presidente spetterà solo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio, oltre ad eventuali incarichi su progetti; durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Art. 9 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso:

- a) l'elezione del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione
- b) la nomina, del segretario generale, dei sindaci e revisori, di procuratori, di funzionari e di dipendenti;
- c) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- d) la formazione, del bilancio sociale, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- e) l'organizzazione di convegni, giornate di studio, master, corsi di formazione, seminari;
- f) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore;
- g) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori sulla destinazione dei fondi patrimoniali ed in genere sull'impiego delle risorse economiche della Fondazione;
- h) attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;
- h) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società di qualsiasi tipo;
- i) l'approvazione dei regolamenti per la gestione operativa della Fondazione, tra i quali: il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili, le regole per i rapporti con il personale, per la sicurezza, l'erogazione dei servizi ed in generale tutto quanto riferibile alla gestione della struttura;
- l) propone le modifiche statutarie all'Assemblea;
- m) redigere ed approvare il Regolamento previsto dall'art 11 comma 1 del Dlgs 112/2017 sul coinvolgimento dei lavoratori;
- n) determinare i rimborsi spettanti al Presidente, ai membri del CdA, nonché i compensi per i membri dell'Organo di Controllo, dei Revisori e del Segretario generale nel rispetto dei limiti previsti dall' art 3 del D.lgs. 112/2017.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ed assume le delibere a maggioranza semplice.

Art. 10 - Il Presidente

10.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni è rieleggibile:

- presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel precedente art. 9 riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;
- cura l'osservanza dello statuto;
- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

10.2 Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.

In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 11 - Il Segretario Tesoriere

11.1 Il Segretario Tesoriere viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche il suo compenso, rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato è rieleggibile.

11.2 Il Segretario Tesoriere coadiuva il Consiglio di Amministrazione nelle funzioni amministrative interne ed esterne, provvede alla tenuta del registro dei Fondatori, alla corrispondenza e alla redazione a conservazione dei verbali delle riunioni degli organi della Fondazione, provvede alla conservazione della documentazione amministrativa contabile, tiene i rapporti con i professionisti incaricati all'aggiornamento dei libri contabili e coordina la formazione dei bilanci; provvede alla gestione economica della Fondazione alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese operando sui conti correnti bancari, nei limiti della delega e/o procura ricevuta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Tesoriere partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Organo di controllo e revisore legale dei conti

12.1 La Fondazione deve nominare l'organo di controllo anche monocratico. Le cause di decadenza o ineleggibilità alla relativa carica sono quelle previste dal codice civile (articolo 2399). Lo stesso codice, all'articolo 2397 (comma 2), stabilisce quali sono le categorie di soggetti che possono rivestire l'incarico. Il professionista incaricato deve possedere i requisiti di cui al suddetto articolo 2397 c.c. comma 2.

Compiti dell'organo di controllo sono: vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle norme del D.lgs. 08/06/2001 n. 231, se applicabili, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercitare il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dettate dal D.lgs. 112/2017. Nel bilancio sociale si deve dare atto degli esiti di tale monitoraggio.

L'organo di controllo può procedere in ogni momento ad ispezioni e controlli, chiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento degli affari sociali.

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 112/2017, al fine di coinvolgere i lavoratori dipendenti, qualora dal bilancio di esercizio risulti nelle imprese sociali il superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, scaduta la durata dell'organo amministrativo in carica, spetta ai lavoratori la nomina di almeno un componente dell'organo di controllo. Se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati, i diritti di nomina da parte dei lavoratori, viene meno.

12.2 Qualora ricorrano le condizioni previste dell'art.10 comma 5 del decreto legislativo 112/2017, la Fondazione deve nominare un revisore legale o un collegio di revisori dei conti tra gli iscritti all'apposito registro.

Indipendentemente da tale obbligo e anche se non ricorrono le relative condizioni, la Fondazione può affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale che esercita anche la funzione di organo di controllo monocratico.

12.3 L'Organo di controllo ed i Revisori durano in carica tre (3) esercizi sono rieleggibili.

I compensi dovranno essere contenuti nei limiti massimi previsti dai tariffari professionali e comunque nel rispetto dell'art 3 del D.lgs. 112/17.

Art 13 - Coinvolgimento di Lavoratori, Utenti ed altri Stakeholder

13.1 Nei regolamenti della Fondazione sono previste, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 112/2017, adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della Fondazione.

13.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sulle condizioni di lavoro.

13.3 Delle forme e modalità di coinvolgimento viene dato conto nel bilancio sociale di cui all'art. 16 del presente statuto.

Art. 14 - Durata esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Prima dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e l'acquisizione della personalità giuridica, la Fondazione non potrà svolgere le attività sociali, ma eventualmente solo accettare donazioni, liberalità, erogazioni e contributi

Per quanto attiene la tenuta delle scritture contabili, la modulistica di bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento agli art. 13-14-15 della L.117/2017 e ss.mm.ii. e all'art. 9 della L.112/2017 e ss.mm.ii., le cui norme si richiamano e devono essere puntualmente osservate.

Art. 15 (Bilancio preventivo)

Il Consiglio di amministrazione predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica; inoltre deve illustrare e riportare la suddivisione dei risultati per settore di intervento, le somme ricevute da terzi in conto patrimonio e se sono finalizzate ai diversi progetti o destinate a specifiche attività.

Art. 16 - Bilancio consuntivo e bilancio sociale

16.1 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve presentare la proposta di bilancio d'esercizio all'organo di controllo, il quale deve redigere la propria relazione nei quindici giorni successivi. Bilancio d'esercizio, Bilancio Sociale e Relazione dell'Organo di controllo devono essere depositate presso la sede della fondazione, a disposizione dei Fondatori, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone il Bilancio Sociale di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 112/2017. Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Il bilancio sociale è pubblicato sul sito internet della Fondazione e depositato al registro delle imprese competente.

Durante la vita della Fondazione non si potrà dar luogo in alcun modo a distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o capitale. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta degli utili, tutte le ipotesi previste dall'art. 3 comma 2, del D.lgs. 112/2017.

Art. 17 Estinzione e Devoluzione

17.1 La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

17.2 In caso di scioglimento volontario della Fondazione o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017 secondo deliberazione dell'Assemblea dei Fondatori, fermo restando il rispetto dell'art. 6 del Decreto del 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 18 Estinzione e Devoluzione

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono tutte le norme sull'impresa sociale di cui al D.Lgs. 112/2017 e le norme del Codice Civile in materia di Fondazioni, quando compatibili.